

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Sentenza 16 novembre 2021, n. 34703

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - rel. Consigliere

Dott. TORRICE Amelia - Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12228/2020 proposto da:

██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████
rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████;

- ricorrente -

contro

MINISTERO ██████████;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1836/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/09/2019
R.G.N. 400/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2021 dal Consigliere Dott.
PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA' Stefano, visto il Decreto Legge
28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre
2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1836/2019, pubblicata il 18 settembre 2019, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto il ricorso di [REDACTED] già' Aiutante Ufficiale Giudiziario, da ultimo inquadrato come Ufficiale Giudiziario (Area II, fascia economica F5) - volto alla declaratoria del diritto a rimanere in servizio sino al compimento del 70 anno di età', in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, articolo 99 (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari).

1.1. La Corte ha rilevato come, pur in un contesto di progressiva equiparazione tra le due figure, permanga la distinzione tra gli ex Ufficiali Giudiziari, ora funzionari UNEP (di Area III), che hanno mantenuto la competenza a compiere tutti gli atti demandati dalle norme all'Ufficiale Giudiziario, e gli ex Aiutanti Ufficiali Giudiziari, ora Ufficiali Giudiziari (di Area II), i quali possono svolgere le attività' di esecuzione solo in caso di necessità' e previa autorizzazione del capo dell'ufficio; ha inoltre osservato come la materia del collocamento a riposo d'ufficio, in quanto strettamente legata ad esigenze e bisogni connessi al buon andamento della P.A. (articolo 97 Cost.), debba considerarsi riservata a disposizioni di legge, inderogabili dalla contrattazione collettiva.

2. Avverso detta sentenza ha proposto per cassazione il [REDACTED] con unico motivo.

3. Il Ministero della Giustizia e' rimasto intimato.

4. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, con la richiesta di rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si rileva, in via preliminare, la nullità' della notifica del ricorso, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale di Milano e di Bari, anziché' presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Cass. n. 608/2015, fra le molte conformi); e tuttavia, avuto riguardo al principio di ragionevole durata del processo, non si ritiene di disporre la rinnovazione, la quale avrebbe il solo effetto di ritardare la definizione di un ricorso comunque infondato.

2. Con il motivo proposto il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, articolo 99, in combinato disposto con gli articoli 15 e 16 del c.c.n.l. Integrativo 29 luglio 2010 per il personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, per non avere la Corte di appello di Bari esattamente considerato l'evoluzione normativa che aveva progressivamente condotto all'avvicinamento della figura dell'aiutante ufficiale giudiziario a quella dell'ufficiale giudiziario (in seguito, secondo le definizioni della contrattazione collettiva, rispettivamente "ufficiale giudiziario" e "funzionario UNEP") e ad una sostanziale equiparazione dei relativi compiti e funzioni, così' erroneamente negando il diritto dei primi, al pari dei secondi, a permanere in servizio fino al compimento del 70 anno di età'.

3. Il motivo e' infondato.

4. Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, ha nettamente distinto le figure dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario, prevedendo, quanto alla prima di esse, l'attribuzione della "direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonche' di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento", con la precisazione che "negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni e' compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza all'udienza e ogni altra attivita' connessa alla funzione" (articolo 106); prevedendo, quanto alla seconda figura, che "gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano gli ufficiali giudiziari nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e nell'assistenza alle udienze", che essi "sono anche adibiti ai lavori interni d'ufficio" e sono "responsabili della regolarita' della consegna della copia dell'atto e della relazione di notificazione" (articolo 165).

5. In relazione a tali figure, alle diverse professionalita', che ne caratterizzano i compiti, e ai corrispondenti livelli di responsabilita', il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 cit., ha previsto concorsi separati e il possesso di titoli di ammissione distinti.

6. Il medesimo Decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, articolo 99, ha poi esteso agli aiutanti ufficiali giudiziari varie disposizioni dettate per gli ufficiali giudiziari (articolo 162): con esclusione peraltro dell'articolo 99, che fissa a settant'anni di eta' il collocamento a riposo d'ufficio, rimanendo, pertanto, gli aiutanti ufficiali giudiziari soggetti al limite di eta' stabilito per gli impiegati civili dello Stato.

7. Cio' premesso, si deve rilevare come, nella materia del pubblico impiego privatizzato, questa Corte abbia avuto occasione piu' volte di affermare che le disposizioni di legge sul collocamento a riposo d'ufficio non sono derogabili dalla contrattazione collettiva, avuto riguardo ai principi espressi dall'articolo 97 Cost. (Cass. n. 4355/2005; n. 26377/2008).

8. Risulta, pertanto, influente la sostanziale sovrapposizione di compiti e funzioni tra le due figure professionali, che, a parere del ricorrente, si sarebbe venuta determinando nella contrattazione collettiva di settore.

9. D'altra parte, e per quanto possa occorrere, l'originaria distinzione tra la figura dell'ufficiale giudiziario e quella dell'aiutante ufficiale giudiziario, cosi' come prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con le conseguenti implicazioni in tema di diversa responsabilita' e professionalita' richiesta, nonche' di distinti requisiti e modalita' di accesso alla carriera, si e' conservata pure nel c.c.n.l. Integrativo del 29 luglio 2010, al quale fa riferimento il ricorrente.

10. Infatti, alla stregua della Tabella A allegata al suddetto contratto, i lavoratori che "compiono tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario" sono unicamente i Funzionari UNEP (Area III); mentre gli Ufficiali Giudiziari (Area II) svolgono compiti piu' limitati, e cioe' compiti "di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attivita' degli Uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti", in particolare curando "l'attivita' di notificazione e, qualora, a giudizio del Capo dell'Ufficio, lo richiedano le esigenze del servizio, l'attivita' di esecuzione".

11. In linea con tali previsioni e' poi stabilito che i Funzionari UNEP operino "nell'ambito di direttive generali", mentre gli Ufficiali Giudiziari "secondo le direttive ricevute", restando ancora, e coerentemente, distinti i requisiti e i percorsi di ingresso nelle rispettive carriere; ed e' poi chiaro che l'assegnazione di attivita' di esecuzione o di elevazione di protesto, anziche' dimostrare una raggiunta sovrapposizione di compiti e funzioni tra i lavoratori delle due aree, ne pone in evidenza la persistente difformita', trattandosi di attivita' non ordinaria ma soltanto eventuale in quanto dipendente da esigenze di servizio rimesse alla valutazione del capo dell'ufficio.

12. Ne consegue, con la persistente diversita' delle due figure professionali (sebbene diversamente denominate), il perdurare delle ragioni, palesemente collegate ad esigenze organizzative e di continuita' ed efficienza dell'azione amministrativa, che gia' nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, avevano indotto ad una differenziazione dell'eta' per il rispettivo collocamento a riposo, prevedendo - solo per gli Ufficiali Giudiziari (ora Funzionari UNEP) - il limite di settant'anni.

13. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, senza onere di spese di lite.

14. Il ricorrente e' invece tenuto, ricorrendone il presupposto processuale, a versare il doppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.